



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
UFFICIO VII**

A tutti gli Istituti

OGGETTO: Iscrizione/trasferimento degli allievi provenienti da altri istituti ad anni successivi al primo

Con riferimento ai quesiti pervenuti da parte di numerosi Istituti relativi all'argomento in oggetto, si comunica quanto segue.

In via preliminare, si richiama, ai fini della disciplina della materia, quanto previsto dal Regolamento n. 509/1998, ed, in particolare dall'art. 7, co. 4 in tema di ordinamento dei corsi di specializzazione (*"Le modalità ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi degli Istituti"*), dall'art. 10 in tema di esami (*"Il Consiglio dei docenti del corso predisponde un apposito libretto di formazione, che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica"*) e dall'art. 8, co. 2 in tema di caratteristiche della formazione (*"Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati [...]"*).

Ciò premesso, sentita la Commissione tecnico-consultiva, la quale si è espressa con parere reso nella riunione dell'11 novembre 2016, si comunica che:

- Le iscrizioni ad un anno di corso successivo al primo di allievi provenienti da una Scuola di Specializzazione in psicoterapia con



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

indirizzo teorico-culturale uguale a quello della Scuola di nuova iscrizione possono essere considerate regolari, nei limiti del numero massimo degli allievi che l'Istituto è stato autorizzato ad iscrivere per ogni anno di corso.

Tali iscrizioni devono essere disposte dal Consiglio dei docenti della Scuola nella quale l'allievo si trasferisce, sulla base della verifica e del riconoscimento esplicito delle attività formative svolte per un minimo di 500 ore per anno, considerati gli esami superati, l'apposito libretto di formazione di cui all'art. 10, co. 1 del Regolamento n. 509/1998, nonché l'eventuale documentazione integrativa (es. seminari, convegni) fornita dalla Scuola di provenienza.

- Le iscrizioni ad un anno di corso successivo al primo di allievi provenienti da una Scuola di Specializzazione in psicoterapia con indirizzo teorico-culturale diverso da quello della Scuola di nuova iscrizione possono essere considerate regolari, nei limiti del numero massimo degli allievi che l'Istituto è stato autorizzato ad iscrivere per ogni anno di corso, solamente dopo l'espesso riconoscimento delle attività pregresse.

In tal caso, il Consiglio dei docenti della Scuola nella quale l'allievo si trasferisce, considerati gli esami superati, l'apposito libretto di formazione, nonché l'eventuale documentazione integrativa fornita dalla Scuola di provenienza, nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento n. 509/1998, provvederà ad iscrivere l'allievo all'anno di corso corrispondente alla formazione già acquisita.

Nel caso in cui fosse necessaria un'integrazione degli esami per l'iscrizione all'anno proposto dal Consiglio dei docenti della Scuola, tale integrazione deve essere effettuata dall'allievo all'inizio dell'anno del corso di specializzazione.

In ogni caso, si precisa che nelle suddette ipotesi di trasferimento, posta la durata almeno quadriennale dei corsi di specializzazione in psicoterapia, non sono consentite abbreviazioni del corso stesso. Pertanto, anche nel caso in cui l'allievo abbia frequentato più scuole durante il corso di specializzazione, la durata complessiva della formazione non potrà essere, comunque, inferiore a quattro anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Infine, si chiarisce che - in base ai medesimi criteri - possono essere valutate e disposte dal Consiglio dei docenti di ciascuna Scuola anche le iscrizioni di allievi già in possesso di diplomi di specializzazione in psicoterapia conseguiti in indirizzi teorico-culturali diversi da quello della scuola di nuova iscrizione. Soltanto in tale ipotesi potranno essere disposte abbreviazioni di corso.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria Giovanna ZILLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria G. Zilli".